Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



Anno 164° - Numero 140

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 2023

SI PUBBLICA TUTTI I Giorni non festivi

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 roma

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 aprile 2023.

DECRETO 14 giugno 2023.

Ministero della giustizia

DECRETO 15 giugno 2023.

Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici. (23A03553) Pag.

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Lunaverde società cooperativa sociale agricola», in Impruneta e nomina del commissario liquidatore. (23A03410).....

Pag. 5

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «A.D.M. Costruzioni – società cooperativa», in Mola di Bari e nomina del commissario liquidatore. (23A03411)......

Pag. (

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «A.M.M. società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (23A03412).....

Pag. 7









Pag. 17

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna		
DECRETO 13 aprile 2023.		Nomina del conservatore del registro delle im-		
Integrazione all'elenco degli interventi infra- strutturali in ambito portuale sinergici e comple- mentari al Piano nazionale di ripresa e resilien-		prese (23A03415)	Pag.	16
za approvati con decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021. (23A03484)	Pag. 8	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato		
Presidenza del Consiglio dei ministri		Provvedimento concernente i marchi di identifi- cazione dei metalli preziosi (23A03414)	Pag.	16
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
DECRETO 27 febbraio 2023.		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		
Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri 5 maggio 2014. (23A03485).	Pag. 11	Rilascio di <i>exequatur</i> (23A03457)	Pag.	16
		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso di Pratalata, in Fiano Roma-	D	1.7
Agenzia italiana del farmaco		no (23A03454)	Pag.	1 /
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in		Ministero del lavoro		

15

Pag.

Pag. 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iridina Antistaminico». (23A03456).....

su rinuncia, dell'autorizzazione

commercio del medicinale per uso umano, a base di

butilbromuro di joscina, «Scopolamina Butilbromuro Kalceks». (23A03400).....

all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Almus». (23A03401).....

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Alisei Pag. 16 | società cooperativa, in Bolzano (23A03393)....

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

e delle politiche sociali

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione

Lazio (23A03413).....



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 aprile 2023.

Adozione del Piano sughericolo nazionale 2022-2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001, sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2005, recante la composizione dei tavoli di filiera e, in particolare, l'art. 10, comma 4, ove è previsto che l'organizzazione dei tavoli di filiera può prevedere un'articolazione che tenga conto dei comparti afferenti a ciascun tavolo settoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con cui le competenze relative all'elaborazione e al coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'Osservatorio nazionale per il Pioppo, sono state attribuite alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 18 luglio 1956, n. 759, relativa alla «Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera», tuttora normativa nazionale di riferimento per la sughericoltura;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, concernente il «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Considerato che la legge n. 759/1956 fornisce anche una definizione di sughereta che è stata richiamata dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e in particolare all'art. 4, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 settembre 2018, n. 8746, di istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, del Tavolo filiera legno, in prosecuzione del Tavolo filiera legno istituito con decreto ministeriale 14 dicembre 2012, n. 18352;

Visto il decreto dipartimentale del 29 luglio 2016, n. 59483, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro Sughero» in seno al Tavolo di filiera legno;

Visto il verbale della VI riunione del 12 ottobre 2021 con il quale il Tavolo di filiera legno ha approvato l'aggiornamento del Gruppo di lavoro sughero;

Visto il decreto 24 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Ribadita l'importanza della specie forestale *Quercus suber* nell'economia nazionale quale fonte interna primaria di sughero per l'industria di trasformazione, per la qualità dell'ambiente ed elemento caratteristico del paesaggio mediterraneo agroforestale e della cultura di alcune aree del territorio nazionale, nonché da ultimo per l'elevata capacità di fissazione dell'anidride carbonica e di riduzione della perdita di suolo, oltreché per contribuire alle strategie nazionali di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, nella prevenzione alla desertificazione e nel contenimento degli effetti dei disastri idrogeologici e nel preservare alti livelli di biodiversità vegetale e animale;

Ritenuto necessario aumentare il sostegno e favorire azioni utili al settore della sughericoltura nazionale alla luce del prossimo ciclo di programmazione comunitaria relativo alla politica agricola comune;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0109675 dell'8 marzo 2022, con il quale è stato rinnovato il Gruppo di lavoro Sughero, operante in qualità di «Gruppo di lavoro permanente» nell'ambito delle attività previste dal Tavolo di settore della filiera legno, per il triennio 2022-2024, con la finalità di pervenire alla redazione di un Piano nazionale della filiera sughericola basato sui documenti prodotti dal precedente Gruppo di lavoro «Sughero» e dagli altri studi di settore effettuati dalla Rete rurale nazionale e dal Progetto Horizon 2020 «IncrEDIBLE»;

Considerato, altresì, che il piano di settore è lo strumento programmatico strategico del comparto destinato a fornire alle regioni un chiaro indirizzo sulle misure di interesse da inserire nella Strategia forestale nazionale;

Visto il parere positivo espresso dal Tavolo di filiera legno nella riunione del 30 novembre 2022 sul Piano di settore sughericolo 2022-2026;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2023;

Decreta:

Articolo unico

Piano di settore sughericolo 2022-2026

- 1. È adottato il Piano di settore sughericolo 2022-2026, composto da un documento sintetico e da un allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 aprile 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 697

AVVERTENZA:

Il Piano di settore è composto da un documento sintetico e da un allegato tecnico che potranno essere visionati, unitamente al decreto, nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/filiere/piani di settore/legno».

23A03455

DECRETO 14 giugno 2023.

Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico al 30 giugno 2023.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti

degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g*), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2023, reg. n. 297, con il quale è stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 2297771 del 20 maggio 2022 «Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;





Visto il decreto direttoriale n. 22877 del 17 gennaio 2023 recante «Modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012» recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 247047 dell'11 maggio 2023 di modifica del decreto direttoriale n. 22877 del 17 gennaio 2023 sulle disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 300209 del 9 giugno 2023, recante «Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023»;

Considerata la necessità di allineare i termini della presentazione dei programmi annuali di produzione con i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza del termine del 15 giugno fissato con il sopracitato decreto 11 maggio 2023;

Preso atto delle richieste formulate dalla Regione Veneto, quale coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, con nota n. 315518 del 12 giugno 2023 e del mondo associativo, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 giugno al 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 giugno al 30 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dal decreto direttoriale n. 247047 dell'11 maggio 2023 all'art. 1, comma 1, è prorogato dal 15 giugno al 30 giugno 2023.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il Capo del dipartimento: Scalera

— 3 —

23A03552

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 2023.

Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in forza del quale con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;

Visti gli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 2.

Codice identificativo

1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario avviene per via telematica. Una volta inviata la domanda di partecipazione, al candidato viene associato un codice identificativo, che sarà utilizzato per la consegna alla Commissione dei testi dei codici e delle leggi dello Stato e per accedere nei locali destinati per l'esame nei giorni fissati per le prove.



Art. 3.

Procedura di identificazione del candidato e avvio della prova

- 1. Il Presidente di Commissione, coadiuvato da personale tecnico, crea nel sistema informatico la procedura di avvio della prova concorsuale inserendo una chiave elettronica principale a sua scelta. Tale chiave che sarà conservata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, avrà lo scopo di proteggere tramite algoritmi di crittografia l'anonimato delle prove.
- 2. In ciascuno dei giorni fissati per le prove, al candidato che si presenta nei locali destinati per l'esame viene assegnato un codice univoco riportato su un braccialetto antieffrazione al fine di garantire la corrispondenza univoca tra candidato e dispositivo. Detto braccialetto sarà associato ad un dispositivo elettronico, sul quale sarà installato il software per la videoscrittura utilizzato per la stesura del lavoro.
- 3. La rimozione o il danneggiamento del braccialetto da parte del candidato durante lo svolgimento delle prove è causa di esclusione dal concorso.
- 4. Al candidato è fornita dalla Commissione la carta su cui può trascrivere la traccia dettata, lo schema dell'elaborato e redigere appunti. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.
- 5. Al termine della dettatura della traccia, la Commissione, con il supporto di personale tecnico, procede alle operazioni di sblocco contestuale di tutti i dispositivi elettronici consegnati ai candidati. Dal momento dello sblocco inizia a decorrere il tempo per lo svolgimento della prova, di cui all'art. 6, comma sesto, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ovvero il diverso termine deliberato dal Consiglio superiore della magistratura per i candidati con disabilità o disturbi di apprendimento o che, pur non essendo disabili o non avendo specifici disturbi di apprendimento ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono affetti da patologie tali da richiedere ausili particolari e/o tempi aggiuntivi per il regolare svolgimento delle prove scritte e/o per l'allattamento.

Art. 4.

Chiusura della prova

1. Al termine di ciascuna giornata di prova il candidato deve restituire il braccialetto antieffrazione e i dispositivi elettronici utilizzati. Nuovi braccialetti e i dispositivi saranno riconsegnati nei successivi giorni delle prove concorsuali al candidato che abbia consegnato gli elaborati nei giorni precedenti, secondo quanto previsto al successivo comma 4.

- 2. La restituzione del dispositivo elettronico avviene previa compilazione di una apposita finestra di dialogo, che consente al candidato di scegliere tra «consegna» e «ritiro». La Commissione procede, con il supporto di personale tecnico, alla verifica dell'associazione tra il dispositivo utilizzato e il braccialetto assegnato al candidato e al definitivo invio del lavoro nell'area protetta di memorizzazione digitale destinata a conservare le prove per le successive fasi di correzione.
- 3. Nel caso di scambio del dispositivo elettronico fra due o più candidati e della conseguente mancata associazione tra il braccialetto e il dispositivo elettronico, l'invio del lavoro all'area protetta resta precluso.
- 4. Il candidato che decide di non consegnare il lavoro compila nell'apposita finestra di dialogo nel dispositivo elettronico la voce «ritiro» e restituisce alla Commissione il dispositivo elettronico e il braccialetto assegnato. In questo caso il candidato non ha più diritto di partecipare alle prove nelle giornate successive.
- 5. Il candidato non può procedere alle operazioni di ritiro di cui al comma 4, né lasciare la postazione a lui assegnata, prima che sia decorso un tempo almeno pari alla metà di quello fissato per lo svolgimento della prova.
- 6. In ogni caso, alla scadenza del tempo fissato per lo svolgimento della prova, il dispositivo elettronico va automaticamente in stato di blocco e il candidato deve procedere alla restituzione del dispositivo e del braccialetto, sempre previa scelta tra consegna o ritiro con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5.

Malfunzionamento del dispositivo elettronico

- 1. In caso di interruzione del funzionamento del dispositivo elettronico o in presenza di qualsiasi altro suo malfunzionamento durante lo svolgimento della prova, la Commissione, tramite personale tecnico, consente al candidato la prosecuzione della prova, anche attraverso la sostituzione del dispositivo elettronico.
- 2. Il programma informatico assicura sempre al candidato il recupero dei dati già inseriti fino al momento dell'interruzione del funzionamento del dispositivo e che il tempo accordato per il completamento della prova non tenga conto di quello trascorso quando il dispositivo non ha funzionato.
- 3. Nei casi di sostituzione dei dispositivi elettronici assegnati viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 6.

Conservazione dei lavori

- 1. I lavori svolti dal candidato sono conservati in apposita area protetta di memorizzazione digitale in modo tale che:
- *a)* non sia in alcun modo possibile una successiva modifica dei lavori conservati;
- b) ai lavori del medesimo candidato sia assegnato un codice alfanumerico, che non consente in alcun modo di associarlo al nome vero del candidato;



- c) sia escluso ogni accesso nell'area protetta prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 1, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e sia tracciato ogni accesso al sistema;
- d) il codice assegnato ai lavori consegnati da ogni candidato sia abbinabile ai dati anagrafici del candidato solo una volta concluse tutte le attività di correzione di cui all'art. 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
- *e)* siano rispettate le linee guida dettate dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza.
- 2. In ogni caso deve essere garantito il rispetto della disciplina vigente per il trattamento dei dati personali.

Art. 7.

Correzione dei lavori

- 1. Il Presidente della Commissione o, quando la Commissione opera tramite collegi, il Presidente del collegio, munito delle proprie credenziali, accede ai lavori custoditi nell'area protetta di memorizzazione digitale per la correzione delle prove concorsuali. La sequenza dei lavori dei candidati da esaminare è gestita dal sistema in modo del tutto casuale.
- 2. Dopo avere ultimato la lettura degli elaborati di ciascun candidato, il segretario annota immediatamente il voto assegnato per ciascuno di essi, mediante la compilazione di un'apposita finestra di dialogo azionabile dal sistema, trascrivendo nel verbale delle attività i voti abbinati al codice identificativo assegnato agli elaborati esaminati.
- 3. Terminata la valutazione di tutti i lavori, la Commissione, con il supporto di personale tecnico e utilizzando la chiave elettronica principale di cui all'art. 3, comma 1, in seduta plenaria procede alle operazioni di abbinamento tra il codice alfanumerico assegnato ai lavori e il codice alfanumerico che contrassegna i dati personali del candidato.
- 4. Esaurite tutte le attività, con il supporto di personale tecnico, la Commissione estrae dal sistema la cronologia di accesso al sistema, che è allegata al verbale delle operazioni.

Art. 8.

Norme applicabili

- 1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto continua ad applicarsi il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Qualora lo svolgimento della prova scritta avvenga mediante strumenti informatici, se la legge richiama singole disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, sostituite dal presente decreto, il riferimento si deve intendere effettuato alla corrispondente previsione del presente decreto.

Roma, 15 giugno 2023

Il Ministro: Nordio

23A03553

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Lunaverde società cooperativa sociale agricola», in Impruneta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0025573 del 31 gennaio 2023 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0045431 del 16 febbraio 2023, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;



Serie generale - n. 140

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septies decies del codice civile come richiamato dal predetto comma 3, art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e dei criteri di selezione di cui all'art. 3 della direttiva del ministro del 9 giugno 2022, in particolare il criterio di cui alla lettera *c*) «principio di territorialità»;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lunaverde societá cooperativa sociale agricola» con sede in via Montebuoni, 180 - 50023 Impruneta (FI) (codice fiscale 06633670481), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Parigi, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 12 ottobre 1986, codice fiscale PRGNR-C86R12A564V, e domiciliato in Firenze (FI), via della Torretta n. 1 - 50137. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: Donato

23A03410

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «A.D.M. Costruzioni – società cooperativa», in Mola di Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-septies de l'action de l'art. 2545-septies de l'art. 2545-septies de l'action de l'action de l'art. 2545-septies de l'action de l'art. 254

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0364290 del 7 dicembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.D.M. Costruzioni - società cooperativa» con sede in via Sant'Egidio, 11 - 70042 Mola di Bari (BA) (codice fiscale 07712180723), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septie-sdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Branà, nato ad Altamura (BA) il 22 febbraio 1977, codice fiscale BRNDNC77B22A225J, e domiciliato in via Cardassi n. 59 - 70121 Bari (BA).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: Donato

23A03411

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «A.M.M. società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0353939 del 29 novembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septies de l'accion contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.M.M. societá cooperativa» con sede in via Armando Spadini n. 11 - 20161 Milano (MI) (codice fiscale 03732260132), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septies decies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo (CN) il 14 giugno 1964, codice fiscale GLO-GLG64H14D205Q, e domiciliato in via Amedei n. 8 - 20123 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: Donato

23A03412

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 aprile 2023.

Integrazione all'elenco degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza approvati con decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 relativo al "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"»;

Vista la direttiva n. 2 emanata in data 9 gennaio 2023, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente gli «indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023, con cui vengono conferiti ai centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da realizzarsi nel 2023»;

Considerato che, il Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio 2021, ha approvato una proposta di «PNRR», sottoposta all'esame del Parlamento che lo ha approvato il 31 marzo 2021, il quale si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni;

Considerato che la «Missione 3» rubricata «infrastrutture per una mobilità sostenibile» mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;

Considerato che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitività, capacità e produttività dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale della mobilità via mare dei passeggeri e delle merci;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, con il quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Considerato che al settore portuale risultano destinate risorse per complessivi 2.860 milioni di euro, ripartite in annualità come di seguito indicato:

a) «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) «Aumento selettivo della capacità portuale», per complessivi 390 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

c) «Ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale», per complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

e) «Elettrificazione delle banchine (cold ironing)», per complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualità come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre 2021, al n. 2660, col quale è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo, per un importo complessivo di mln euro 2.835.630;

Considerato che in relazione alla citata lettera *e*) «Elettrificazione delle banchine (*cold ironing*)», a fronte di un finanziamento complessivo di euro 700.000.000,00, il totale degli interventi ritenuti coerenti con le finalità dettate dal «PNRR» e quindi ammessi al finanziamento con il richiamato decreto n. 330, del 13 agosto 2020, ammonta ad euro 675.630.000,00, e che pertanto residua una somma di 24,370 milioni di euro;

Viste le note n. 4166 in data 14 novembre 2022 e n. 4234 del 17 novembre 2022, con le quali la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza riferisce in ordine a due distinti progetti, recentemente presentati, con richiesta di finanziamento, rispettivamente, dalla Regione Molise e dall'Autorità sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, finalizzati alla elettrificazione di banchine portuali;

Considerato che in relazione al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla Regione Molise relativo alla «elettrificazione delle banchine del porto di Termoli», il cui costo è di 16 milioni di euro, la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, si è espressa nel senso di ritenerlo coerente con le linee di pianificazione strategica dell'Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale ed in sintonia con gli

obiettivi di efficientamento energetico ed elettrificazione delle banchine previsti dal Piano nazionale complementare, rimettendo alla competente Direzione generale la valutazione del finanziamento dell'opera;

Considerato che in relazione al progetto presentato dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, relativo alla «Elettrificazione Banchina di Levante - *Cold ironing*», il cui costo è di 70 milioni di euro, la struttura tecnica di Missione per l'indirizzo strategico lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza ne ha condiviso l'importanza strategica evidenziandone, tra l'altro, la indispensabilità per garantire il mantenimento del già considerevole traffico derivante da navi portacontainer, rimettendo alla competente Direzione generale la valutazione del finanziamento dell'opera, anche per stralci funzionali -tenuto conto che le risorse ad oggi disponibili sul PNC non consentono di finanziare la realizzazione dell'intero intervento, tanto più che l'opera si presenta in uno stato di progettazione (PFTE) cantierabile in tempi rapidi;

Vista la nota MIT n. 36028 del 16 novembre 2022, con la quale, nel comunicare all'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio la favorevole valutazione strategica espressa dalla Struttura tecnica di missione sul progetto da essa proposto, si invita il medesimo ente a valutare l'opportunità di procedere alla realizzazione dell'intervento mediante lotti funzionali, elaborando e proponendo a tal fine un primo lotto funzionale coerente con le sopra indicate risorse attualmente disponibili per il «cold ironing» sul Piano nazionale complementare;

Vista la nota n. 20158 del 22 novembre 2022, successivamente integrata e precisata con nota 6 dicembre 2022 n. 21043, con la quali l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, favorevolmente valutata l'opportunità di procedere alla realizzazione dell'intervento in parola mediante lotti funzionali, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica economica denominato «Elettrificazione banchina di Levante dedicata all'attracco delle navi portacontainers - *Cold ironing* Lotto I», CUP F53F22000060001, dell'importo di complessivi euro 24.370.000,00 il cui cronoprogramma tecnico-procedurale risulta compatibile con la scadenza richiamata all'art. 2, comma 3, del decreto n. 330 del 13 agosto 2021 e con gli obiettivi delineati dal decreto MEF 15 luglio 2021;

Vista la nota MIT n. 8767 del 23 marzo 2023, con la quale, nel comunicare all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale la favorevole valutazione strategica espressa dalla struttura tecnica di missione sul progetto di *cold ironig* nel porto di Termoli, proposto dalla Regione Molise, dell'importo di complessivi 16 milioni di euro, si invita il medesimo ente a confermare l'interesse alla realizzazione del progetto in questione, nel rispetto delle tempistiche procedurali fissate dagli atti di programmazione del Fondo e, in tal caso, a trasmettere la documentazione tecnica relativa all'intervento di elettrificazione delle banchine del porto di Termoli (cold ironing), corredata dal relativo CUP, quadro economico e relazione illustrativa con la massima sollecitudine attesa l'urgente e non più procrastinabile necessità di programmare le risorse di che trattasi;

Vista la nota n. 11557 del 27 marzo 2023, con la quale l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale ha confermato l'attualità delle esigenze alla base del progetto proposto dalla regione Molise, trasmettendone la documentazione da essa redatta, unitamente al CUP «B31I23000420005», generato in data 20 marzo 2023, dell'importo limitato a complessivi 6 milioni di euro;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni espresse dalla suddetta Struttura tecnica di mssione e, conseguentemente, ammettere a finanziamento le proposte progettuali presentate dalle Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di quella del mare Adriatico meridionale di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione del finanziamento nella misura di 18.370.000,00 al progetto dell'Autorità dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di euro 6.000.000,00 a quello dell'Autorità di sistema portuale dei Mare Adriatico Meridionale, restando le ulteriori necessità finanziarie eventualmente necessarie all'integrale finanziamento dei progetti in questione a carico dei rispettivi enti;

Accertata da parte della competente Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, la compatibilità della proposta progettuale in argomento con i fondi attualmente disponibili sul capitolo di bilancio n. 7258 P.G.10, pari a complessivi 24,37 milioni di euro, di cui 14,37 milioni sull'annualità 2025 e 10 milioni sull'annualità 2026;

Tenuto conto altresì che l'ammissione al finanziamento pubblico degli interventi in questione consente il completo utilizzo delle risorse assegnate al Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla programmazione delle residue risorse ancora disponibili, pari ad euro 24,37 milioni, integrando il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1, punto 11, al decreto n. 330 del 13 agosto 2021, con i progetti denominati «Lotto I - Elettrificazione Banchina di Levante - *Cold Ironing*» associato al CUP F53F22000060001, di euro 24.370.000,00 e «Porto di Termoli - elettrificazione delle banchine portuali» associato al CUP B31I23000420005, di euro 6.000.000,00;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati:

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

— 10 **–**

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa, il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'allegato 1, punto 11, del decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, è integrato con gli interventi denominati «Lotto I - Elettrificazione Banchina di Levante - *Cold ironing*», associato al CUP F53F22000060001, dell'importo di complessivi 24.370.000,00 euro, finalizzato a fornire l'alimentazione elettrica alle navi *portacontainer* che attraccano nel porto di Gioia Tauro e «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» associato al CUP «B31I23000420005», dell'importo di complessivi euro 6.000.000,00;

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano complementare, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*), punto 11, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite di rispettivamente di euro 18.370.000,00 e di euro 6.000.000,00.

Art. 3.

1. Le Autorità di Sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali in questione assumono le funzioni di soggetto attuatore nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalità ed i tempi stabiliti in apposito accordo procedimentale da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalità ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio dell'intervento e all'erogazione del contributo pubblico.

Art. 4.

1. Analogamente a quanto disposto dall'art. 3 del decreto n. 330 del 13 agosto 2021, ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, si applica il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazio-ni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. A tal fine ciascun soggetto attuatore classifica, accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, l'intervento di competenza sotto la voce: «v. PNIC - Elettrificazione delle banchine (*cold ironing*)».



2. Per consentire il monitoraggio degli interventi il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 5.

- 1. Il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 2 del decreto n. 330 del 13 agosto 2021, o di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3, comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
- 2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- 3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta collaudate le opere realizzate, sono revocate.
- 4. Le risorse revocate sono restituite allo Stato entro sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 1860

23A03484

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 febbraio 2023.

Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione di pubblica benemerenza di protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 21 gennaio 2022, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2022, con il quale è stata rideterminata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Considerato, inoltre, che nel periodo compreso tra ottobre 2018 e febbraio 2022 risultano cessati i seguenti stati di emergenza, per i quali era possibile presentare le relative domande entro tre mesi dalla rispettiva data di cessazione dello stato di emergenza:

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo (delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio (delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Umbria (delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhemes-Notre-Dame, di Rhemes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournanche nella Regione autonoma Valle d'Aosta (delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino (delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio (delibera del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Città metropolitana di Palermo (delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani (delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti in Provincia di Livorno (delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena (delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione Veneto (delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6 (delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchimiche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova (delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna (delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in Provincia di Torino (delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia (delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico (delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio di alcuni comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona (delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera (delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio della Repubblica d'Albania dal giorno 26 novembre 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e della Spezia (delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria (delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia (delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari, di Santa Marina Salina e di Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie, in Provincia di Messina, a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020 (delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel Golfo di Follonica (delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020);



dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la Città di Beirut in Libano il 4 agosto 2020 (delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 luglio 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino (delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 29 dicembre 2020 ha colpito il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia (delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 in parte del territorio della Provincia autonoma di Trento (delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 in parte del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza (delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e Pistoia (delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India (delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vaste parti del territorio europeo e in particolare il territorio belga delle Province di Lussemburgo, Liegi, Namur e Limburgo a partire dal giorno 14 luglio 2021 (delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti (delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021 (delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021);

Considerato che, entro le rispettive scadenze di tre mesi dalla data di cessazione dei citati stati d'emergenza, risultano pervenute al Dipartimento della protezione civile n. 665 richieste di conferimento delle attestazioni di pubbliche benemerenze che sono state sottoposte alla Commissione permanente;

__ 14

Visti gli atti della Commissione permanente e, in particolare, il verbale n. 17 del 9 giugno 2022, nel quale vengono riepilogate le quattordici candidature, di cui cinque per i conferimenti a titolo individuale e nove per i conferimenti a titolo collettivo, valutate positivamente dalla Commissione stessa nel corso delle due riunioni del 4 marzo 2022 e del 9 giugno 2022:

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che prevede che la Commissione permanente sottoponga le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenza sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono concesse le pubbliche benemerenze, a titolo individuale, del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del presente decreto, ai soggetti sottoelencati per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Emer- genza	Vertice segnalante
Ficarrotta	France-sco	Lercara Friddi (PA) 06/03/1963	eventi meteo Sicilia novem- bre 2019	Comando generale dell'arma dei carabinieri
Gerotto	Gian- luca	Chivasso (TO) 19/09/1976	eventi meteo Sicilia novem- bre 2019	Comando generale dell'arma dei carabinieri
Maurizio	Cri- stiano	Milano (MI) 28/09/1976	eventi meteo Sicilia novem- bre 2019	Comando generale dell'arma dei carabinieri
Sieli	Vin- cenzo	Lanu- sei (NU) 18/04/1974	eventi meteo Sicilia novem- bre 2019	Comando generale dell'arma dei carabinieri
Calato	Marco	Vicari (PA) 06/04/1969	eventi meteo Sicilia novem- bre 2019	Comando generale dell'arma dei carabinieri

2. Sono concesse le pubbliche benemerenze, a titolo collettivo, del Dipartimento della protezione civile alle amministrazioni, agli enti pubblici e privati, alle istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sottoelencate per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Istituzione	Emergenza	Vertice segnalante
Comando pro- vinciale vigili del fuoco di Livorno	eventi meteo Provincia di Livorno, set- tembre 2017	Ministero dell'in- terno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pub- blico e della difesa civile
ODV GRUPPO VEGA	eventi meteo Regione Emilia- Romagna, dicembre 2017	ODV GRUPPO VEGA
Associazione nazionale carabinieri - Nucleo regionale volontariato Protezione civile Liguria	Ponte Morandi, agosto 2018	Associazione nazionale carabi- nieri - volontariato e Protezione civile
Direzione marittima della Liguria	Ponte Morandi, agosto 2018	Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Comando provinciale vigili del fuoco di Pisa	sisma Repubblica d'Albania, novembre 2019	Ministero dell'in- terno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub- blico e della difesa civile
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS	evento sismico Croazia, dicem- bre 2020	Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica Sperimen- tale - OGS

Associazione volontari Pro- tezione civile «AIRONE»	eventi meteo- rologici ottobre 2018, Regione Veneto	Associazione volontari Protezione civile «AIRONE»
Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Cerveteri (RM)	eventi meteo- rologici ottobre 2018, Regione Lazio	Comune di Cerveteri (RM)
Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Crocetta del Montello (TV)	eventi meteo- rologici ottobre 2018, Regione Veneto	Comune Crocetta del Montello (TV)

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio vice Capo del Dipartimento, di cui al sito «http://www.protezionecivile.gov.it», sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo «http://www.protezionecivile.gov.it» nella sezione Benemerenze.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: Musumeci

23A03485

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di butilbromuro di joscina, «Scopolamina Butilbromuro Kalceks».

Estratto determina AAM/PPA n. 385/2023 del 7 giugno 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), aggiornamento dei paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette in seguito alla conclusione della procedura *repeat use* CZ/H/0871/001/E/001

relativamente al medicinale SCOPOLAMINA BUTILBROMURO KALCEKS

Confezioni:

A.I.C. n.

049659016 - $\mbox{\ensuremath{\mbox{\sc w20}}}$ mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml

049659028 - $\mbox{\em w20 mg/ml}$ soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml

Codice di procedura europea: CZ/H/0871/001/II/006

Codice pratica: VC2/2021/610

Titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale in Krustpils iela 71E, LV-1057, Riga, Lettonia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03400

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Almus».

Con la determina n. aRM - 106/2023 - 2812 del 1° giugno 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS confezione 037630011

descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03401

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iridina Antistaminico».

Con la determina n. aRM - 107/2023 - 1331 del 6 giugno 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Montefarmaco OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IRIDINA ANTISTAMINICO.

Confezione: A.I.C. n. 034281016.

Descrizione: «1 mg + 0,8 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03456

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione d'urgenza del Presidente n. 1 del 6 aprile 2023, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 1 del 31 maggio 2023, è stato nominato conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna, con decorrenza 6 aprile 2023, il dott. Maurizio Pirazzini, dirigente dell'Ente.

23A03415

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Artigiano Dell'Oro di Checcucci Roberto» con sede legale in Montemurlo (PO) - via Fratelli Rosselli n. 24 - esercente attività di «riparazione e fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi» presso la sede, già assegnataria del marchio di identificazione «20 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 036/2023 del 31 maggio 2023.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone incavo di grandezza (0,6 x 1,8) e un punzone diritto di grandezza (0,6 x 1,8), entrambi restituiti in data 12 maggio 2023.

23A03414

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di exequatur

In data 5 giugno 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Pollio, Console onorario della Repubblica dell'Uzbekistan in Milano.

23A03457

— 16 **–**



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del fosso di Pratalata, in Fiano Romano

Con decreto n. 155 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2023, n. 1992, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del fosso di Pratalata nel Comune di Fiano Romano, identificato al C.T. al foglio 36, particella 577, della superficie di mq 1224.

23A03454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2023 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Lazio. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

23A03413

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Alisei società cooperativa, in Bolzano

LA DIRETTRICE

DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis).

Decreta:

- 1) Di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Alisei società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), Via Giuseppe di Vittorio n. 27/A (codice fiscale 02764210213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5.
- 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
- 3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

Bolzano, 31 maggio 2023

La Direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A03393

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2023-GU1-140) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

- 17 -



Open to the control of the control o



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



oigh oight of the control of the con



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

GAZZETTA GITTGIALE - PARTET (legislativa)						
			CANONE DI ABBONAMENTO			
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00		
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00		
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2 ^a Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00		
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00		
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00		
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00		

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 nagine o frazione	€	1.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*- annuale€302,47(di cui spese di spedizione € 74,42)*- semestrale€166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

 (di cui spese di spedizione € 40,05)*
 - annuale € (di cui spese di spedizione € 20,95)*
 - semestrale € (di cui spese di spedizione € 20,95)*

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ 190,	00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ 180,	50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 1	18.00		


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

 $\underline{\textit{RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO}$

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



86.72

55,46





